

SCHEMA DI ANALISI

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' INDIRETTAMENTE PARTECIPATE AL 31.12.2019 (ART. 20, COMMA 4).

REVISIONE PERIODICA STRAORDINARIA DELLE SOCIETA' DIRETTAMENTE E INDIRETTAMENTE PARTECIPATE AL 31.12.2020 (ART. 20 COMMA 1).

Premesse

Il comma 611 dell'articolo unico della Legge di Stabilità n. 190/2014 ha imposto agli enti locali di avviare un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, direttamente e indirettamente, detenute indicando i criteri generali rispetto ai quali dare attuazione al suddetto processo di razionalizzazione.

In adempimento a quanto stabilito dal comma 612 del medesimo articolo unico questo Ente ha approvato il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate predisposto dal Sindaco, fatto proprio dal Consiglio Comunale di Asiago, con deliberazione n. 21 del 22.04.2015.

Successivamente il Consiglio Comunale con le deliberazioni:

- n. 17 del 22/03/2016 approvava *"il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie di cui all'art. 1, comma 611 e 612 della L. 190/2014 – partecipazioni indirette"*, riportante le proposte da sottoporre ad Etra con riguardo alle azioni da intraprendere rispetto alle partecipazioni indirette;
- n. 16 del 22/03/2016 approvava *"il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie di cui all'art. 1 comma 611 e 612 della L. 190/2014 – soppressione della società partecipata Altopiano Servizi srl. mediante la fusione della stessa per incorporazione in ETRA S.p.a.-"*

Le misure previste dal Piano e attuate dall'Amministrazione e la relazione sui risultati conseguiti sono state successivamente relazionate e approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 29 marzo 2016, avente ad oggetto l'approvazione della *relazione conclusiva sul processo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Asiago*.

In data 23 settembre 2016, è entrato in vigore il decreto legislativo 19/08/2016 n. 175 "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" che, allo scopo di dare attuazione agli artt. 16 e 18 della Legge n. 124/2016 c.d. " Legge Madia", ha normato per la prima volta una disciplina generale e organica in materia di costituzione/acquisizione/mantenimento di partecipazioni societarie da parte degli enti pubblici, introducendo in particolare due scadenze importanti a carico degli enti locali, oltre che una serie di adempimenti fondamentali a carico delle stesse società partecipate.

Con riguardo alle prime, le scadenze previste a carico degli enti locali sono rispettivamente disciplinate nel T.U. come segue:

- a) art. 20 ricognizione periodica annuale delle partecipazioni detenute, direttamente e indirettamente, entro il 31 dicembre di ogni anno.

Tale disposizione stabilisce che le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma

2 del citato articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

- b) con deliberazione di C.C. n. 37 del 29.12.2020 è stata effettuata l'ultima razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute, direttamente e indirettamente, alla data del 31.12.2019.

Sulla base di quanto sopra, la ricognizione delle partecipazioni in esame, la loro revisione, nonché l'aggiornamento del piano operativo vengono illustrati nel proseguo della relazione in questione.

A)

IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Legge di Stabilità 23/12/2014 n. 190, tutt'ora in vigore:

art. 1 comma 611 ... omissis ... gli enti locali a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri ..omissis ...

D.Lgs. 19/08/2016 n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" in vigore dal 23 settembre 2016 e comprensivo del **decreto correttivo D.Lgs. 16/06/2017 n. 100**, in particolare:

(*) art. 20 Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche**

1. *"Fermo quanto previsto dall'articolo 24 - comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 17 - comma 4, del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'art. 5 - comma 4 e alla struttura di cui all'articolo 15.*
2. I piani di razionalizzazione, corredati da apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:
 - a) *partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4;" (*)*
 - b) *"società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;" (già art. 1 - c. 611, lett. b) L. 190/2014);*
 - c) *"partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;" (già art. 1 - c. 611, lett. c) L. 190/2014)*
 - d) *"partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;" in via transitoria, ai sensi di quanto previsto all'articolo 26 - comma 12 quinquies del TUSPP, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a 500.000 euro per il triennio precedente all'entrata in vigore del presente decreto (2014-2016) ai fini dell'adozione del piano di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 del TUSPP;*
 - e) *"partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse" generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque*

esercizi precedenti;

in via transitoria, ai sensi di quanto previsto all'articolo 26 - comma 12 quater del TUSPP, per le società di cui all'articolo 4 - comma 7, solo ai fini della prima applicazione del suddetto criterio si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del presente decreto;

f) *"necessità di contenimento dei costi di funzionamento;"* (già art. 1 - c. 611, lett. e) L. 190/2014);

g) *"necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 di servizi pubblici locali di rilevanza economica;"* (già art. 1, co. 611, lett. d) L. 190/2014).

3. *"I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno" e sono trasmessi con le modalità di cui all'art. 17 del D.L. n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014 n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'art. 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'art. 5 - comma 4.*

4. *In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'art. 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'art. 5 - comma 4.*

(*) art. 4 Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche
(Tale articolo sancisce quale principio generale le ipotesi in cui è possibile per un'Amministrazione pubblica costituire o mantenere una partecipazione in società).

1) *"Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali"* (già art. 1 - comma 611, lett. a) L. 190/2014), *"né acquisire o mantenere partecipazione, anche di minoranza, di tali società.*

2) *Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono direttamente e indirettamente costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:*

a. *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*

b. *progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 193 D.Lgs. 50/2016;*

c. *realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 D.lgs. 50/2016 con un imprenditore selezionato con le modalità di all'art. 17, commi 1 e 2;*

d. *autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*

e. *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3 comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016.*

3) *Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le A.P. possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un*

investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;

- 4) *Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più attività di cui alle lett. a), b) d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'art. 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.*

.....

- 7) *Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico sportiva esercitata in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili.*

- 8) *E' fatta salva la possibilità di costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6 - comma 9, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca.....“*

() Art. 5 Oneri di motivazione analitica**

1. *“Ad eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica anche nei casi di cui all'art. 17, o di acquisto di partecipazioni anche indirette da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'art. 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.*

2. *L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi disciplinate..... “*

B)

**LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DIRETTAMENTE
DAL COMUNE DI ASIAGO ALLA DATA DEL 31.12.2020**

Partecipazioni in essere

La situazione delle partecipazioni societarie detenute direttamente dal Comune di Asiago alla data del 31.12.2020 è quella di seguito riprodotta:

	Denominazione Società	Percentuale di partecipazione	Finalità
1	Energia Territorio Risorse Ambientali – ETRA SPA	1,45%	La società ha per oggetto lo svolgimento di tutte le attività riconducibili ai servizi pubblici locali consentiti dalla legge previsti in materia ambientale, di risorse idriche integrate, di servizi urbani e territoriali, di servizi industriali al territorio e delle pulizie in genere.
2	Vi.Energia SRL	4,02%	Produzione distribuzione di energia

			elettrica anche da fonti secondarie rinnovabili e Produzione distribuzione di calore anche da fonti secondarie rinnovabili. Costruzione un impianto di teleriscaldamento a biomasse legnose in Comune di Asiago.
--	--	--	--

Con riguardo alle suddette partecipazioni societarie detenute dal Comune di Asiago si segnala che:

a) ETRA SPA

Il Comune di Asiago detiene la partecipazione diretta nella percentuale sopra riportata rispetto alla quale, peraltro, come già documentato in precedenza, non ha alcuna autonomia gestionale; la gestione infatti viene esercitata in via concorrente, nell'ambito degli organi societari a ciò deputati, con gli altri Enti detentori di quote societarie.

Lo Statuto revisionato a novembre 2017 (articolo 4) di ETRA SPA, in base al quale i Comuni Soci esercitano sulla Società un controllo analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 16 del TUSPP. Tale controllo viene effettuato congiuntamente dagli Enti Locali soci attraverso le forme di cooperazione intercomunale, attraverso apposita conferenzadi servizi, nonchè attraverso il Consiglio di Sorveglianza. Lo Statuto prevede che la Conferenza di Servizi fornisca, *"i criteri per la nomina da parte del Consiglio di Sorveglianza dei membri del Consiglio di gestione, in modo da garantire l'equilibrata rappresentanza di tutte le componenti territoriali nel rispetto dell'art. 5 comma 5 lettera a) del Codice degli appalti"*.

Inoltre sempre l'articolo 4 dello Statuto, al comma 5, prevede che "al fine dell'esercizio del controllo analogo, attraverso le forme di cooperazione intercomunale e attraverso la Conferenza dei Servizi, Etra ha l'obbligo di trasmettere ad esse il Piano Industriale, i documenti programmatici e strategici, le deliberazioni di amministrazione straordinaria nonché il Bilancio, la relazione programmatica e il budget annuale contenente il Piano degli investimenti, il Piano di sviluppo , il Piano occupazionale" confermando le conclusioni a cui era pervenuto nel 2017, in particolare:

- ® ETRA SPA è organizzata secondo il sistema dualistico ex art. 2409 octies c.c. ; l'amministrazione e il controllo sono, infatti, affidati a un Consiglio di gestione e a un Consiglio di sorveglianza;
- ® Il Comune di Asiago non esercita su ETRA SPA il controllo di cui all'articolo 2359 c.c. in base anche a quanto previsto all'articolo - 2 comma 1, lettera b) del TUSPP;
- ® Il Comune di Asiago non esercita su alcuna Società a partecipazione indiretta:
 - il controllo di cui all'articolo 2359 c.c. nonchè previsto all'articolo 2 - comma 1, lett.B) del TUSPP:
 - un controllo analogo o analogo congiunto.

Si ritiene che la partecipazione in **ETRA SPA** sia da mantenersi senza interventi di **razionalizzazione**; le motivazioni sono documentate nel modello di ricognizione da trasmettere al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed alla Corte dei Conti.

b) VI.ENERGIA SRL

L'Amministrazione comunale già nella deliberazione di C.C. n. 54 del 28.12.2018, nella successiva C.C. n. 49 del 23.12.2019 e poi nella deliberazione di C.C. n. 37 del 29.12.2020 aveva motivato la volontà di mantenere in misura immodificata, la partecipazione diretta del Comune di Asiago nella Società Vi Energia Srl sulla scorta delle seguenti argomentazioni:

1. che la Società Vi.Energia garantisce il riscaldamento di numerose utenze pubbliche gestite direttamente dal Comune di Asiago, tra cui si rammentano a titolo meramente esemplificativo la scuola dell'infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado, le palestre comunali, il comando della Polizia Municipale ed il Museo delle Carceri ed altri, assumendo per tale via il ruolo di fornitore di un bene primario, il riscaldamento, la cui corretta gestione assume una valenza di interesse collettivo;
2. uno sviluppo efficiente della rete di teleriscaldamento dell'Altopiano di Asiago, coerente con gli obiettivi di crescita e rilancio dell'area e basato su una filiera di approvvigionamento prevalentemente locale, costituisce un prezioso supporto ai programmi di sviluppo turistico dell'Altopiano avviati da questa Amministrazione, garantendo al contempo prospettive di sviluppo economico all'intera Comunità;
3. la Società acquirente Elettrostudio Energia Spa aveva confermato il proprio impegno, successivamente all'acquisizione della partecipazione di maggioranza in Vi.Energia Srl ad adottare uno statuto sociale che consenta al Comune di Asiago una collaborativa partecipazione alle attività di indirizzo dello sviluppo della Società, manlevando contestualmente lo stesso da eventuali perdite patrimoniali che dovessero eventualmente emergere nel corso dell'attività gestoria.

Ad oggi, alla luce del D.lgs . 175/2016:

- **la partecipazione è da mantenersi in quanto rientra nelle categorie di cui all'art. 4 - comma 7);**
- il fatturato medio nel triennio 2018/2020 è superiore ad € 1.000.000,00;
- non appare decisiva la mancanza di dipendenti in quanto l'amministratore delegato svolge una concreta attività direzionale e non di mera rappresentanza; le funzioni operative sono esternalizzate con appositi contratti di servizi per beneficiare di competenze tecniche e amministrative senza sostenere l'onere fisso di personale direttamente assunto e non pienamente occupato (cfr. Corte dei Conti Sez. Autonomie n. 24/2015 – Corte dei Conti Lombardia n. 79/2016 – Corte dei Conti Lombardia n. 87/2016);
- il Consiglio di Amministrazione presta il proprio mandato in forma gratuita;
- la Società rientra tra quelle previste all'art. 4 - comma 7, per le quali è ammessa la partecipazione; pur esistendo la moratoria prevista dal combinato disposto degli art. 20 - comma 2, lett. e) e all'art. 26 - comma 12 quarter, la Società ha documentato di aver prodotto tre risultati negativi sui cinque esercizi precedenti 2016/2020;

E' stato anche sottoscritto il 17.10.2017, da Elettrostudio Energia SpA, il patto parasociale approvato per manlevare comunque il Comune da eventuali perdite patrimoniali senza ricorrere nel patto leonino.

Con nota in atti comunali al prot. N. 17637 del 28.10.2020 il socio di maggioranza ElettroStudio Vi Energia Spa ha dato atto del rinnovo automatico sino al 17.10.2023.

C)

LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE INDIRETTAMENTE DAL COMUNE DI ASIAGO TRAMITE ETRA S.P.A. ALLA DATA DEL 31.12.2020

Si segnala che il Comune di Asiago non detiene in Etra Spa un numero di quote tale per cui Etra sia dal Comune controllata ai sensi dell'articolo 2359 del c.c.. Pertanto, in alcuna misura il Comune di Asiago può decidere autonomamente in ordine alla vendita o al mantenimento delle partecipazioni

indirettamente detenute tramite Etra medesima.

Si precisa che anche la Corte dei Conti conferma questa impostazione, precisamente nel senso dell'impossibilità sia giuridica che pratica, da parte del singolo Comune socio che non detenga il controllo della società direttamente partecipata, di incidere in qualche misura sulle decisioni relative alla società partecipata indirettamente, nonchè di esercitare su quest'ultima un qualche tipo di controllo (pareri della Corte dei Conti Lombardia n. 46/2007 e n. 20/2009).

Considerato però che la normativa ora vigente richiede in capo alle pubbliche amministrazioni un controllo generale sulle partecipazioni dirette ed indirette detenute in società, si è proceduto alla ricognizione anche per le società nelle quali il Comune partecipa indirettamente, pur con la consapevolezza che le valutazioni o previsioni che saranno definte non potranno incidere sulle decisioni relative alla vita delle partecipazioni medesime.

Con riguardo alla situazione delle partecipazioni societarie detenute indirettamente dal Comune di Asiago, si richiama la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 29.12.2020 con cui erano stati dati precisi indirizzi in merito agli interventi di razionalizzazione.

Etra Spa con nota in atti comunali prot. N. 22055 del 10.12.2021 ha comunicato lo stato di attuazione del Piano di Razionalizzazione delle società dalla stessa partecipate, approvato dal Consiglio di Gestione e dal Consiglio di Sorveglianza al 14.12.2020:

1) UNICAENERGIA S.r.l.:

- la quota del 42% è stata ceduta dal Consorzio Bonifica Brenta nel novembre 2021;
- quindi nel corso del 2020 la quota è ancora detenuta.

2) ONE ENERGY S.r.l.:

- solo il 29.07.2021 ha dismesso la quota di partecipazione;
- quindi nel corso del 2020 la quota era ancora detenuta.

3) ETRA ENERGIA S.r.l.:

- mantenimento delle partecipazioni anche per il 2021;
- quindi nel corso del 2020 la quota era ancora detenuta.

4) ASI Sr.l.:

- mantenimento delle partecipazioni anche per il 2021;
- quindi nel corso del 2020 la quota era ancora detenuta.

5) VIVERACQUA Sc.a.r.l.

- mantenimento delle partecipazioni anche per il 2021;
- quindi nel corso del 2020 la quota era ancora detenuta.

Alla data attuale si ritiene di confermare gli indirizzi già allora dati, sulla scorta delle sottoesposte valutazioni da riferirsi alla data del 31.12.2020.

1. ONE ENERGY S.r.l. (società partecipata dal Comune di Asiago di secondo livello)

Attività svolta: produzione di energia da fonti di energia elettrica e da fonti di energia alternative.

Detta società svolge attività di produzione di energia rinnovabile e gestisce l'impianto di cogenerazione alimentato a grassi animali di Carmignano sul Brenta.

In ogni caso, nel 2016 detta società risultava da sopprimere anche perchè composta da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti.

Solo il 29.08.2021 Etra Spa ha deliberato la dismissione della quote di partecipazione.
Si conferma di dover procedere alla **alienazione della partecipazione di Sintesi Srl nella società One Energy.**

2. E.B.S. – Etra Biogas Schiavon società agricola a responsabilità limitata.

Attività svolta: costruzione di impianto a biogas ai fini della produzione di energia elettrica.
Con la relazione surrichiamata Etra Spa ha informato che in data 03.09.2019 è stato pubblicato un avviso pubblico per la manifestazione di interesse all'acquisto della quota detenuta da Etra Spa; la procedura finalizzata all'alienazione è in corso.
Si prende atto che con atto notarile del 30.10.2020 è stata ceduta la quota partecipativa, portando a termine il procedimento di dismissione.

3. ASI S.r.l.

Attività svolta: servizi di elaborazione dati per la gestione amministrativa dei Comuni ed Unioni di Comuni soci, servizi informativi e di comunicazione.
Etra Spa ha evidenziato di voler mantenere le quote di partecipazione anche per il 2022.
Si conferma di dover procedere alla **alienazione quote detenute nella società**; infatti l'attività svolta dalla società in questione non è indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Asiago, che non si è mai servito di ASI srl in quanto il Comune ha affidato ad Etra Spa la gestione del ciclo integrato dei rifiuti e non altre funzioni; l'attività di elaborazione dati, servizi informativi e comunicazione non rientra fra quelle di cui all'art. 4 - comma 2 del D.lgs. 175/2016.

4. ETRA ENERGIA S.r.l.

Attività svolta: commercializzazione di energia nelle sue diverse forme, quali elettrica, gas, calore.
Con la nota citata Etra Spa ha evidenziato di voler mantenere le quote di partecipazione anche per il 2022.
L'attività svolta dalla Società non è strettamente necessaria al perseguimento dei fini istituzionali del Comune, attesa l'operatività nel Comune di Vi.Energia srl con scopi statutari analoghi.
Si ritiene che si deve procedere all'**alienazione delle quote detenute nella società.**

5. UNICAENERGIA S.r.l.

Attività svolta: costruzione e gestione di centrale idroelettrica sul canale unico tra i Comuni di Nove e Bassano del Grappa.
Con la citata nota Etra Spa ha informato di aver ceduto la quota partecipativa nel novembre 2021.
Anche per questa Società valgono le considerazioni sviluppate per Etra Energia Srl, attesa l'operatività nel Comune di Vi.Energia srl con scopi statutari analoghi.
Si conferma di dover procedere alla **alienazione quote detenute nella società.**

6) VIVERACQUA Sc.a.r.l.

Attività svolta: la società ha per oggetto l'istituzione di una organizzazione comune fra i soci gestori del servizio idrico integrato come definito dal D. Lgs. n. 152/2006, per lo svolgimento e la regolamentazione di determinate fasi delle attività d'impresa dei soci stessi, con le principali finalità di creare sinergie fra le reciproche imprese, ridurre e/o ottimizzare i costi di gestione, gestire in comune alcune fasi delle rispettive imprese.
In tale ambito la società svolge, fra l'altro, alcune attività a favore dei consorziati, tra le quali la

prestazione ed erogazione ai soci consorziati di servizi funzionali all'attività da essi esercitata, quali in particolare l'approvvigionamento mediante acquisizione di lavori, servizi e forniture anche quale centrale di committenza ex art. 3 - co. 34 D.Lgs. 163/2006 ora art. 3 - comma 1, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.-

Con la citata nota in atti al prot. 22055 del 10.12.2021 Etra ha confermato quanto esplicitato a suo tempo, ossia di ritenere come strategica la partecipazione in tale società in quanto si tratta di società attraverso la quale viene attuata una stabile collaborazione tra le aziende di gestione del servizio idrico integrato con la principale finalità di creare sinergie tra le imprese, ottimizzare e ridurre i costi di gestione; non costituisce attività di impresa autonoma rispetto a quella esercitata dalle partecipanti ma strumento attraverso il quale le partecipanti per perseguire i fini loro propri accedono a finanziamenti della BEI Banca Europea per gli Investimenti.

Di fatto la Società non produce beni e servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune.

Si conferma di dover procedere all'**alienazione delle quote detenute nella società VIVERACQUA SCARL.-**